

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NEL MERCATO LIBERO – CLIENTI DOMESTICI E CLIENTI BT

Premessa

Il contratto di somministrazione con LifeGate Energy S.r.l. (di seguito anche **"Fornitore"** o **"Venditore"** o **"LE"**) è costituito dalle presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito **"CGV"**), le Condizioni Tecniche Economiche (di seguito **"CTE"**), l'Adesione (di seguito **"Adesione"**) del cliente domestico (**"Cliente Domestico"**) o non domestico gas naturale aventi consumi non superiori a 200.000 Sm³/anno e elettrici alimentati in bassa tensione (**"Clienti BT"** e, insieme al Cliente Domestico, il **"Cliente"**) i cui dati sono riportati nella stessa Adesione e negli altri allegati (di seguito **"Contratto"**). Quabra non diversamente specificato, le previsioni contrattuali facenti generico riferimento al **"Cliente"** si intenderanno riferite sia ai Clienti Domestici sia ai Clienti BT.

Quabra il Cliente opti per l'Adesione tramite *web form* sia per la fornitura di energia elettrica sia per la fornitura di gas naturale (di seguito anche solo **"gas"**), la scelta di entrambe le forniture, sebbene regolate dal medesimo documento contrattuale, non determina l'insorgere tra le parti di un unico contratto di fornitura congiunta, in quanto la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas saranno, comunque, disciplinate da due diversi e separati rapporti contrattuali, le cui specifiche condizioni sono di seguito riportate. Le previsioni riportate di seguito, se riferite esclusivamente alla fornitura di energia elettrica o esclusivamente alla fornitura di gas troveranno applicazione solo laddove il Cliente abbia scelto la relativa fornitura nell'Adesione.

1. Oggetto, utilizzo dell'energia elettrica e del gas, esclusiva

1.1 Il Contratto disciplina i rapporti tra il Fornitore e il Cliente, in merito alla somministrazione di energia elettrica e/o di gas, secondo quanto indicato nell'Adesione, da parte del Fornitore presso i Punti di Prelievo elettrici (POD) e/o i Punti di Riconsegna gas (PDR), indicati nell'Adesione nei limiti di potenza, pressione e capacità degli impianti del Cliente e delle reti di distribuzione cui essi sono allacciati.

1.2 L'energia elettrica e/o il gas oggetto del presente Contratto non potranno essere utilizzati in località o per usi diversi rispetto a quelle indicati nel Contratto né potranno essere ceduti sotto qualsiasi forma a terzi da parte del Cliente.

1.3 Il Cliente si impegna a rifornirsi per tutto il suo fabbisogno di energia elettrica e/o gas presso il punto di prelievo/riconsegna in esclusiva dal Fornitore.

1.4 Il Cliente, con l'accettazione del Contratto via web e per l'intera sua durata, si impegna e obbliga altresì a non cedere a terzi, neppure in parte, né ad utilizzare in luoghi diversi da quelli indicati nell'Adesione o per un uso diverso dalla categoria dichiarata l'energia elettrica e/o il gas forniti da LE, né ad utilizzare in luoghi diversi da quelli indicati nell'Adesione o per un uso diverso da quello dichiarato, assumendosi, in caso contrario, ogni e qualsivoglia conseguente responsabilità, onere, costo, spesa o sopravvenienza anche fiscale, impegnandosi e obbligandosi al riguardo a integralmente manlevare e garantire il Fornitore verso qualunque terzo.

2. Conclusione, Durata, condizioni sospensive, disdetta, mandato e recesso del Contratto

2.1 Il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente BT abbia compilato il *web form* e preso visione e accettato la documentazione contrattuale via web. Il Contratto ha una durata indeterminata. L'avvio della somministrazione avverrà entro le tempistiche indicate nell'Adesione e, in caso di diversa data di avvio, questa verrà indicata con successiva comunicazione, sempre che si siano verificate le condizioni sospensive di cui all'art. 2.2; sulla base delle vigenti normative, la somministrazione ai sensi del presente Contratto sarà avviata:

(a) in caso di recesso per cambio fornitore, (i) dal primo giorno del mese successivo alla data di conclusione del Contratto, qualora tale conclusione sia avvenuta entro il giorno 10 (dieci) del mese o (ii) dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di conclusione del Contratto, qualora tale conclusione sia avvenuta dopo il giorno 10 (dieci) del mese;

(b) in caso di attivazione presso utenza con contatore chiuso o in caso di voltura dell'utenza, dalla data di apertura del contatore stesso per quanto riguarda la fornitura gas e dalla data della lettura dei consumi confermata o effettuata dal distributore localmente competente (di seguito **"Distributore"**) per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica;

(c) in caso di attivazione di nuova utenza, dalla data di attivazione effettuata della stessa dal Distributore.

2.2 L'efficacia degli obblighi di somministrazione in capo al Fornitore è sospensivamente condizionata al verificarsi di tutte le seguenti condizioni, salvo il caso in cui il Fornitore vi rinunci, essendo le seguenti condizioni previste nel suo esclusivo interesse:

(a) al perfezionamento ed efficacia, dei contratti per i servizi di trasmissione, trasporto, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica e del gas relativamente alle utenze del Cliente;

(b) qualora il Cliente sia parte di un contratto di somministrazione con altro fornitore di energia elettrica in relazione al punto di prelievo, al fatto che al momento della richiesta di sostituzione nella fornitura il Cliente non risulti sospeso per morosità, ovvero oggetto di una richiesta di indennizzo eventualmente prevista dalla normativa dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito **"ARERA"**);

(c) qualora il Cliente sia parte di un contratto di somministrazione con altro fornitore di gas in relazione al punto di riconsegna, al fatto che al momento della richiesta di sostituzione nella fornitura il punto di riconsegna non risulti chiuso ovvero oggetto di richieste di chiusura o altre procedure simili in conseguenza della morosità del Cliente ai sensi dell'allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11 (*"Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio credito per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica"*) e s.m.i.;

(d) al fatto che il Cliente non abbia effettuato più di 2 (due) richieste di *switching* nei 12 (dodici) mesi precedenti alla conclusione del Contratto;

(e) al fatto che il Cliente non risulti iscritto nel registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive né assoggettato a procedure concorsuali;

(f) al fatto che il Cliente non sia stato in precedenza inadempiente nei confronti del Fornitore;

(g) al fatto che il punto di prelievo e/o punto di riconsegna risulti intestato al Cliente presso gli archivi del Distributore o della società di trasporto competente.

Quabra dette condizioni non si avverino entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione via web da parte del Cliente, il Contratto dovrà intendersi automaticamente risolto. Nel caso in cui il Cliente richieda, e il Fornitore accetti, sia la fornitura di energia elettrica sia quella di gas, resta inteso che ove si realizzino le condizioni sospensive in relazione alla somministrazione di gas, ma non anche per la somministrazione di energia elettrica, il Fornitore avvierà la somministrazione di gas; allo stesso modo, ove si realizzino le condizioni sospensive in relazione alla somministrazione di energia elettrica, ma non con riferimento alla somministrazione di gas, il Fornitore avvierà la somministrazione di energia elettrica.

2.3 Con riferimento alle lettere (b), (c), (d) e (g) dell'art. 2.2, il Fornitore informa il Cliente che il Distributore è tenuto a mettere a disposizione del Fornitore le seguenti informazioni relative al punto di prelievo e il punto di riconsegna: (i) se risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; (ii) se sia in corso una richiesta di indennizzo; (iii) mercato di provenienza; (iv) le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di *switching* (ossia cambio fornitore); (v) le eventuali date delle richieste di *switching*, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di *switching*; (vi) l'accessibilità o meno del punto di riconsegna.

2.4 Il Cliente conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore, che accetta, affinché quest'ultimo possa esercitare in nome e per conto del Cliente il diritto dello stesso di recedere dall'eventuale contratto di somministrazione stipulato con altro fornitore di gas e/o energia elettrica. Tale mandato si intende conferito al Fornitore in via esclusiva ed irrevocabile per l'intera durata del Contratto e con attribuzione allo stesso della facoltà di sostituire a sé un terzo, avente gli stessi o più limitati poteri, nell'esecuzione del mandato.

2.5 Il Cliente, anche con riferimento al mandato di cui all'art. 2.4, si impegna a sottoscrivere e fornire al Fornitore tutta la documentazione occorrente nei tempi e nei modi necessari. Il Cliente non potrà pretendere alcunché dal Fornitore, in caso di differimento dell'attivazione della fornitura per motivi legati ai predetti contatti che non siano imputabili al Fornitore stesso.

2.6 Il Cliente può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto ai sensi della Delibera ARERA 783/2017/R/om *"Disposizioni in materia di revisione delle modalità implementative relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas"*. Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato al fine di cambiare fornitore, il Cliente deve inviare al Fornitore la comunicazione di recesso, mediante l'invio della richiesta di *switching* al SII da parte dell'utente del dispacciamento entrante o dell'utente della distribuzione entrante, a seconda del caso, nel termine previsto dalla normativa di volta in volta vigente, mentre, nel caso in cui il recesso sia esercitato senza il fine di cambiare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura, il Cliente deve dare un preavviso pari a un mese o al diverso maggior termine previsto dalla normativa di volta in volta vigente. In particolare, nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso dal Contratto al fine di cambiare esercente, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura con il fornitore entrante, dovrà rilasciare a quest'ultimo o all'utente del dispacciamento entrante o all'utente della distribuzione entrante individuato dal fornitore entrante apposita procura; il Cliente si impegna inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 cod. civ., a far sì che il Fornitore entrante o l'utente del dispacciamento entrante o l'utente della distribuzione entrante individuato dal fornitore entrante eserciti il recesso in sua vece e si impegna a non esercitare il recesso al posto di quest'ultimo. Quabra invece il recesso sia esercitato al fine di cessare la fornitura, questo può essere esercitato dal Cliente inviando comunicazione scritta mediante raccomandata o PEC.

2.7 In ogni caso il Cliente dovrà consentire al Distributore di effettuare la lettura dei consumi alla data di scadenza del termine di preavviso e, se del caso, la chiusura o rimozione del contatore. Resta inteso che tutti i consumi del Cliente allocati al Fornitore da parte del Distributore per impossibilità di procedere alla chiusura o rimozione del contatore o per altre cause anche a seguito dell'esercizio del diritto di recesso saranno fatturati dal Fornitore al Cliente.

2.8 Il Fornitore, mediante raccomandata, può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, dando un preavviso pari ad almeno 6 (sei) mesi, ai sensi della Delibera ARERA 783/2017/R/om sopra citata o al diverso minor termine previsto dalla regolamentazione di volta in volta applicabile.

2.9 Nel caso in cui il Cliente richieda sia la fornitura di energia elettrica che quella di gas naturale, resta inteso che il recesso, sia da parte del Cliente che da parte del Fornitore, da una delle due forniture, non comporta il recesso dall'altra e viceversa, non può implicitamente essere inteso come volontà di recesso dalla seconda fornitura. Quabra il Cliente eserciti il recesso limitatamente ad una sola fornitura, il Fornitore si riserva di recedere dall'altra somministrazione ai sensi dell'articolo 2.8.

2.10 La riattivazione del contatore, quando lo stesso sia stato chiuso, potrà essere effettuata esclusivamente dal Distributore solo dopo che sia stato perfezionato un nuovo contratto di somministrazione. In difetto di ciò, il consumo di energia elettrica e/o di gas sarà considerato illegittimo con tutte le conseguenze di legge.

3. Diritto di ripensamento

3.1 Oltre a quanto previsto all'art. 2.6, il Cliente Domestico può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data della conclusione del Contratto inviando al Fornitore il modulo di esercizio del diritto di ripensamento, allegato al Contratto ovvero altra comunicazione esplicita.

3.2 Quabra il Cliente Domestico non presenti una richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie ad attivare la somministrazione verranno avviate solo una volta trascorso tale termine. Ove invece il Cliente Domestico richieda l'esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il Cliente Domestico potrà comunque esercitare il suddetto diritto fermo restando che tale richiesta non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe essere garantita, a seconda dei casi, dal precedente fornitore o dai soggetti che erogano il servizio di Maggiore Tutela (per l'energia elettrica) o il servizio di fornitura di ultima istanza (per il gas) oppure essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo o punto di riconsegna, il Cliente Domestico è tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale fornitore, che provvederà, anche tramite terzi in tal senso. Nel caso di avvio della fornitura, il Cliente Domestico sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della fornitura.

4. Clausola risolutiva espressa e condizioni risolutive

4.1 Oltre a quanto altrove previsto nel Contratto, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., con comunicazione scritta, potrà risolvere il Contratto nel caso di:

(a) mancato pagamento da parte del Cliente anche di una sola fattura scaduti i termini di messa in mora di cui all'art. 102;

(b) mancata prestazione e/o ricostruzione e/o rinnovo delle garanzie di cui all'articolo 9;

(c) impedimento da parte del Cliente all'accesso ai misuratori per effettuare operazioni sugli stessi (lettura, apertura, manutenzione ecc.);

(d) manomissione o alterazione dolosa da parte del Cliente dei misuratori, dei sigilli o dei contrassegni o prelievi fraudolenti;

(e) autobletture mendaci;

(f) perdita da parte del Cliente del legittimo possesso, disponibilità ovvero mancata comunicazione di locazione, vendita o trasferimento del possesso ad altro titolo dei beni;

(g) impianti del Cliente non conformi alle norme di legge di volta in volta vigenti;

(h) in caso di Cliente BT, mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento di ramo d'azienda, fusione, scissione ecc.);

(i) falsità di una delle dichiarazioni di cui all'articolo 6.

Nel caso in cui il Cliente richieda sia la fornitura di energia elettrica che quella di gas, quabra gli inadempimenti del Cliente siano accertati con riferimento anche ad una sola delle forniture a lui intestate, il Fornitore potrà a sua scelta proseguire nella fornitura per cui non si sia verificato l'inadempimento o risolvere il Contratto in relazione a entrambe le forniture.

4.2 Il Contratto dovrà considerarsi risolto, senza nessuna responsabilità in capo al Fornitore, all'avverarsi di una delle seguenti condizioni, salvo il caso in cui il Fornitore vi rinunci entro 90 (novanta) giorni dal momento in cui venga a conoscenza dell'avveramento delle stesse, essendo le condizioni previste nel suo esclusivo interesse:

(a) revoca dell'autorizzazione alla vendita gas naturale in capo al Fornitore;

(b) qualora il contatore non risulti intestato al Cliente presso gli archivi del Distributore;

(c) nel caso in cui al momento della richiesta di sostituzione nella fornitura il punto di riconsegna o il punto di prelievo relativi alle utenze del Cliente risultino chiusi o sospesi per morosità o oggetto di una richiesta di indennizzo secondo quanto previsto all'art. 2.2(b) e all'art. 2.2(c); in tal caso, al Contratto non verrà data esecuzione e gli effetti del recesso dal precedente contratto di somministrazione di cui all'art. 2.4 verranno meno;

(d) qualora il Cliente risulti iscritto al registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive;

(e) qualora i contratti di distribuzione con il Distributore ovvero il Contratto di Dispacciamento in relazione alle utenze del Cliente siano risolti o comunque inefficaci;

(f) apertura di una procedura di concordato preventivo, ivi inclusa la procedura di concordato in bianco ai sensi dell'articolo 161, comma sesto, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), come eventualmente modificata/sostituita, ovvero il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare.

Nel caso in cui il Cliente abbia richiesto sia la fornitura di energia elettrica che quella di gas, qualora le condizioni risolutive si siano verificate con riferimento ad una sola delle forniture a lui intestate, il Fornitore potrà a sua scelta proseguire nella fornitura per cui non si siano verificate le condizioni risolutive o risolvere il Contratto in relazione a entrambe le forniture.

5. Cessione del contratto, cessione del credito, voltura

5.1 Il Fornitore potrà, dandone avviso al Cliente, cedere il Contratto e i mandati di cui all'articolo 16 ad altra impresa, anche non appartenente al Gruppo LifeGate, autorizzata allo svolgimento del servizio di vendita di energia elettrica e di gas.

5.2 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di cedere i crediti scaturenti dal Contratto ai sensi degli artt. 1260 e segg. cod. civ.

5.3 In caso di vendita, locazione o comodato o trasferimento a qualunque altro titolo del possesso dell'immobile presso cui è erogata la somministrazione, il Cliente dovrà dare immediata comunicazione al Fornitore. Resta inteso che il Cliente risponderà dei consumi fin tanto che al Distributore il Cliente risulti titolare delle utenze.

5.4 Rimane inteso che in nessun caso la disdetta, il recesso o la successione di terzi nell'utenza a qualsiasi titolo potrà essere utilizzata quale pretesto per non pagare fatture scadute.

5.5 È fatto divieto al Cliente BT di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto. Nei casi di successione nel Contratto (ivi inclusi i casi di trasferimento, conferimento, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero di fusione, scissione o altra riorganizzazione aziendale), salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte del Fornitore, il Cliente BT resterà obbligato in via solidale con il cessionario per l'adempimento del Contratto.

6. Dichiarazioni del Cliente

Oltre a quanto previsto all'art. 18 in tema di impianti, il Cliente dichiara che:

(a) ha il legittimo possesso dell'immobile indicato nell'Adesione presso cui avverrà la somministrazione;

(b) non ha e non avrà obbligazioni insolite relative a precedenti contratti di somministrazione di energia elettrica o gas e, alla data di inizio della somministrazione oggetto del Contratto, sarà libero da qualsiasi obbligazione contrattuale e precontrattuale relativa alla fornitura degli stessi;

(c) non sono state effettuate nei suoi confronti iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti o iscritte eventuali ipoteche non volontarie durante i 5 (cinque) anni precedenti alla stipulazione del Contratto e non ne subirà per tutta la durata del Contratto;

(d) se Cliente BT, non è in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 o 2482 e 2482-bis (a seconda del caso), non è insolvente e non è stata intrapresa alcuna azione volta a far dichiarare il Cliente BT fallito, ad assoggettarlo a una qualsiasi altra procedura concorsuale ovvero alla liquidazione volontaria o alla cessazione dell'attività e non b sarà per tutta la durata del Contratto;

(e) il punto di prelievo e di riconsegna sono già adeguatamente allacciati alla rete di distribuzione o trasporto, le opere realizzate per collegare i propri impianti sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile e i propri impianti sono in grado di soddisfare i propri fabbisogni energetici. Ove il punto di prelievo ovvero il punto di riconsegna non fossero già allacciati alla rete di distribuzione o trasporto, troverà applicazione l'ultimo paragrafo del presente art. 6;

(f) i propri impianti sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile in materia di sicurezza e prevenzione e alle disposizioni antinfortunistiche.



Ove gli impianti del Cliente non fossero rispondenti alla dichiarazione di cui all'articolo 6, lettera (f), il Cliente si impegna a prendere tempestivamente i necessari accordi con il Distributore in modo che la somministrazione possa essere attivata secondo le tempistiche previste dal Contratto. In caso di rilevata irregolarità dell'allaccio o degli impianti del Cliente, il Fornitore potrà sospendere la somministrazione di energia elettrica e/o di gas sino a quando il Cliente non avrà sanato l'irregolarità e risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile qualora il Cliente non sani dette irregolarità entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

7. Condizioni economiche della fornitura e oneri a carico del Cliente (Energia Verde)

7.1 Le condizioni economiche della somministrazione dell'energia elettrica e/o del gas sono indicate nelle CTE.

7.2 Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi relativi all'energia elettrica e/o al gas, alle modalità definite nel Contratto medesimo e nelle CTE per la fornitura di energia elettrica e/o CTE per la fornitura di gas naturale, il Cliente dichiara di aver esaminato, di ben conoscere, di accettare le stesse e di considerarle parte essenziale e integrante del Contratto.

Energia elettrica: in aggiunta ai corrispettivi di cui alle CTE, il Fornitore addebiterà il Corrispettivo a copertura delle attività di commercializzazione e vendita svolte dal Fornitore, in quota fissa pari al corrispettivo PCV applicato e aggiornato con le stesse modalità previste dal Testo Integrato dei Servizi di Vendita (TIV - ARERA).

Gas Naturale: in aggiunta ai corrispettivi di cui alle CTE, il Fornitore addebiterà il Corrispettivo a copertura delle attività di commercializzazione e vendita svolte dal Fornitore, in quota fissa e variabile pari al corrispettivo QVD applicato e aggiornato con le stesse modalità previste dal Testo Integrato dei servizi di Vendita per il Gas (art. 7 del TIVG - ARERA).

7.3 Il Fornitore dà atto al Cliente che l'energia acquistata è energia verde certificata da Garanzia d'Origine (GO), che attesta l'origine dell'energia elettrica esclusivamente da impianti alimentati a fonti rinnovabili, ai sensi della Delibera dell'ARERA n. ARG/elt 104/2011 e ss.mm.ii., secondo la procedura elaborata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), il Fornitore, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di fornitura, invierà al Cliente copia del documento di attestazione dell'acquisto e dell'annullamento delle Garanzie di Origine a favore del medesimo.

8. Fatturazione e pagamenti

Clienti BT

8.1 Le fatture saranno emesse su base mensile, fatti salvi casi di impossibilità contingente (es. mancanza di dati anche previsionali trasmessi dal Distributore, guasti ai sistemi informatici del Fornitore), nel mese successivo a quello di consumo relativamente a ciascun punto di prelievo e i relativi importi fatturati dovranno essere pagati, tramite SDD (SEPA DIRECT DEBIT), entro la data ivi indicata, che non potrà essere inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di emissione, con valuta fissa per il beneficiario lo stesso giorno del pagamento. In caso di problematiche tecniche non imputabili al Cliente BT, il Fornitore potrà temporaneamente autorizzare un metodo di pagamento alternativo. Tutte le fatture sono da intendersi emesse in acconto e salvo conguaglio. Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi complessivamente inferiori a 25 (venticinque) Euro. Tali somme verranno richieste assieme agli importi della successiva fattura. Il Cliente BT si impegna a rimborsare al Fornitore qualsiasi onere sostenuto da quest'ultimo per l'incasso degli importi pagati dal Cliente BT. Solo qualora il pagamento tramite SDD non andasse a buon fine per qualsiasi motivo, il Cliente BT è tenuto a pagare la fattura tramite bonifico bancario e, oltre ai maggiori costi legati alla transazione, sarà addebitata in fattura la somma di 2 (due) Euro a copertura dei maggiori oneri amministrativi sostenuti dal Fornitore.

8.2 Qualsiasi importo dovuto dal Fornitore al Distributore (per esempio per prestazioni richieste per conto del Cliente BT relative alla gestione del servizio di connessione, eventuali CTS - Corrispettivo Tariffario Specifico o CMOR - Corrispettivo MORosità, ecc.) sarà addebitato al Cliente BT nella prima fattura utile.

8.3 In nessun caso il pagamento potrà essere differito o ridotto. Eventuali contestazioni saranno prese in considerazione e gestite separatamente dagli aspetti di esazione. La compensazione del debito con eventuali crediti vantati dal Cliente BT sarà subordinata al benessere del Fornitore. Le fatture si intenderanno comunque accettate dal Cliente BT, che non potrà più contestarle, trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di emissione della singola fattura.

8.4 Quabara, per la natura del Cliente BT fornito, debba trovare applicazione la disciplina dettata dall'articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e ss.mm.ii., il Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla somministrazione di energia elettrica al Cliente BT e ad inserire clausola analoga negli eventuali subcontratti della filiera delle imprese (a titolo meramente esemplificativo: i) comunicare al Cliente BT i dati del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, nonché i dati delle persone delegate ad operare sugli stessi; ii) richiedere al Cliente BT il codice identificativo gara-CKG e il Codice Unico di Progetto-CUP, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della predetta legge 136/2010; iii) procedere all'incasso dei pagamenti delle fatture mediante gli strumenti previsti dalla predetta legge 136/2010).

Clienti Domestici

8.5 La fatturazione del corrispettivo avverrà su base mensile sia con riferimento alla somministrazione di energia elettrica sia con riferimento alla somministrazione di gas sulla base dei dati di consumo rilevati secondo quanto previsto all'art. 19 o, ove non disponibili, delle stime effettuate dal Fornitore sulla base dei dati di consumo previsti o storici, salvo conguaglio.

8.6 Il pagamento dei corrispettivi fatturati deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata in fattura, che non potrà essere inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della fattura stessa.

8.7 Il pagamento dovrà essere effettuato mediante addebito diretto su proprio conto corrente bancario o postale (procedura SDD) oppure attraverso carta di credito, purché emessa in Italia da uno dei seguenti circuiti: Visa, Mastercard. I costi sostenuti dal Cliente per la modalità di pagamento prescelta rimarranno a suo carico. Quabara il pagamento fosse temporaneamente autorizzato dal Fornitore mediante bonifico bancario, sarà necessario inserire nella causale il/i numero/i fattura cui il bonifico fa riferimento.

Disposizioni comuni a Clienti Domestici e Clienti BT

8.8 La fattura sarà emessa in formato elettronico, sottoforma di bolletta sintetica, nelle modalità di cui alla Delibera ARERA 501/14/R/Com del 16 ottobre 2014 *"Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane"*. Gli elementi di dettaglio della bolletta saranno disponibili: i) nella sezione riservata al Cliente sul sito internet del Fornitore <https://energy.lifegate.it/> . Anche la Guida alla lettura ed il Glossario dei termini utilizzati in bolletta sono presenti sul sito del Fornitore.

8.9 Le fatture saranno inviate al Cliente sottoforma di fattura di cortesia, in formato elettronico o in formato cartaceo o in entrambi i formati a seconda di quanto scelto dal Cliente stesso nell'Adesione. Tutti i Clienti soggetti all'imposta di bollo sono obbligati a ricevere almeno la fattura cartacea con relativa affrancatura.

9. Garanzie

Clienti Domestici

9.1 Quabara il pagamento non avvenga attraverso la procedura SDD, il Cliente Domestico è tenuto a versare con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia di ciascuna fornitura. Tale somma per il gas è calcolata in misura pari a 25,00 (venticinque) euro per un consumo annuo fino a 500 Sm³/anno, pari a 77,00 (settantasette) euro per un consumo annuo compreso tra 500 e 5.000 Sm³/anno, pari a una mensilità per i consumi superiori a 5.000 Sm³/anno e per l'energia elettrica è calcolata in misura pari a 11,50 (undici/50) euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata. Il Fornitore potrà addebitare al Cliente Domestico l'importo a titolo di deposito cauzionale qualora la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SDD.

9.2 Se durante la fornitura l'importo del deposito viene trattenuto in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente Domestico dovrà ricostituire entro il termine indicato nella relativa fattura. L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, a seguito della verifica dei pagamenti, con la fattura di chiusura del Contratto, sempre che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di fatture insolute.

Clienti BT

9.3 Il Fornitore, prima di attivare la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e in qualsiasi momento successivo durante la durata del Contratto, si riserva di effettuare una verifica del merito creditizio del Cliente BT e, in caso di esito negativo di tale verifica, a insindacabile giudizio del Fornitore, il Cliente BT sarà tenuto a rilasciare entro 15 (quindici) giorni garanzia autonoma esecutibile a prima domanda rilasciata da primario istituto di credito con sede in Italia, di importo pari a almeno un quarto del valore totale annuo della fornitura di energia elettrica e di gas naturale arrotondato ai 500,00 (cinquecento/00) Euro più prossimi, comprensivo di imposte e IVA. La garanzia dovrà avere durata almeno annuale, dovrà essere rinnovata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza e dovrà restare in vigore fino all'ultimo giorno del terzo mese successivo al termine del periodo di fornitura.

9.4 In caso di esossione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore, il Cliente BT è tenuto a ricostituire per intero l'ammontare, tassativamente entro 5 (cinque) giorni lavorativi. In caso di mancata ricostituzione della garanzia o di mancato rinnovo entro i termini indicati rispettivamente all'articolo 9.3 e al presente articolo 9.4, il Fornitore potrà risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

9.5 Il Cliente BT prende atto che il Fornitore cederà i crediti presenti e futuri derivanti dalla garanzia a favore del proprio istituto di credito di riferimento. La cessione sarà formalmente notificata al Cliente BT e alla banca garante.

9.6 Inoltre e sempre al fine di garantire i crediti derivanti dal Contratto, il Fornitore potrà stipulare uno o più accordi con primarie società di factoring e con primarie compagnie di assicurazione.

9.7 L'esito dell'operazione di factoring o di assicurazione sarà comunicato al Cliente BT, il quale si impegna sin d'ora ad accettare la cessione del credito con le modalità indicate nella suddetta comunicazione.

9.8 Quabara (i) la verifica del merito creditizio di cui al precedente punto 9.3 abbia esito negativo o (ii) venga revocato il fido da parte dell'assicurazione o della società di factoring a cui il Fornitore abbia ceduto i crediti derivanti dal Contratto, il Fornitore, in alternativa alla garanzia autonoma e a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiedere il versamento con addebito sulla prima fattura utile, anche ai sensi dell'articolo 1461 del Codice Civile, di un importo a titolo di deposito cauzionale del valore pari al massimo a tre volte quello della fattura media mensile calcolata sul consumo degli ultimi dodici mesi.

10. Ritardo nei pagamenti e sospensione/riattivazione della fornitura

10.1 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine fissato nella fattura, saranno applicati, sugli importi non pagati, gli interessi di mora ai sensi dell'art. 5, del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (*"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"*) e ss.mm.ii., il tutto senza bisogno di diffide o costituzioni in mora, ma per il semplice decorso del termine, nonché tutte le spese documentabili, incluse le spese legali, che il Fornitore avrà sostenuto per il recupero del proprio credito. In particolare, in caso si rendesse necessario provvedere ad un sollecito di pagamento delle fatture e all'invio della comunicazione di messa in mora, il Fornitore avrà facoltà di addebitare al Cliente BT la somma di Euro 25,00 (venticinque/00) a titolo di rimborso per i costi sostenuti dallo stesso Fornitore per l'attività di recupero crediti.

10.2 Nei casi di cui all'art. 10.1, il Fornitore potrà attivare le procedure previste in caso di morosità del Cliente nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabilite dalla normativa applicabile; in particolare, secondo la normativa allo stato vigente, qualora il Cliente possieda le caratteristiche di "Cliente disalimentabile" nel caso di fornitura di energia elettrica o titolare di "PDR disalimentabile" nel caso di fornitura gas, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura; a tal fine, il Fornitore dovrà costituire in mora il Cliente mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato, tra l'altro, il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall'invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora. L'avvenuto pagamento del debito dovrà essere comunicato e dimostrato dal Cliente mediante presentazione di idonea documentazione. L'avvenuto pagamento del debito dovrà essere comunicato e dimostrato tempestivamente dal Cliente mediante presentazione di idonea documentazione, trasmessa all'indirizzo amministrazioneenergy@lifegate.it con oppure via PEC oppure via raccomandata A/R ai riferimenti di cui all'articolo 13.1. Il Fornitore, decorsi almeno 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, in caso di persistenza dello stato di morosità del Cliente, avrà diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura.

10.3 Per la sola fornitura di energia elettrica, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, in caso di morosità del Cliente, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata dal Distributore una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile; decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l'inadempimento da parte del Cliente, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà all'esecuzione dell'intervento di sospensione della fornitura. La riattivazione della fornitura potrà riavvenire solo dopo la risoluzione delle violazioni contestate.

10.4 Nei casi di impossibilità tecnica di sospensione per morosità, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura sotto forma di interruzione dell'alimentazione, disalimentazione, lavoro complesso, taglio colonna, sigillatura, disautura, ecc. o di cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione, ovvero attivarsi per il distacco forzato a mezzo di ufficiale giudiziario incaricato dal Tribunale competente, previo invio al Cliente di apposita raccomandata con preavviso di 10 (dieci) giorni. In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; iii) copia della risoluzione del Contratto con il Cliente; iv) copia del Contratto o dell'ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché eventuale ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.

10.5 Nei 90 (novanta) giorni successivi ad una richiesta di sospensione della somministrazione per morosità, qualora il Fornitore proceda con una nuova costituzione in mora per fatture non contemplate nella precedente comunicazione di messa in mora, i termini di pagamento saranno pari a 7 (sette) giorni dall'invio della raccomandata ovvero 5 (cinque) giorni dal ricevimento da parte del Fornitore della ricevuta di avvenuta consegna del sollecito se trasmesso tramite posta elettronica certificata ovvero 10 (dieci) giorni dall'emissione del sollecito qualora non sia possibile documentare la data di invio dello stesso. Trascorsi 2 (due) giorni lavorativi dalla scadenza di detti termini senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della somministrazione, eventualmente preceduta dalla riduzione della potenza, come indicato all'art. 10.3.

10.6 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, ai fini di gestione della pratica, un importo pari al contributo previsto dall'art. 11 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 301/2012/Reel *"Aggiornamento del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV)"* e ss.mm.ii., anche nel caso di sola riduzione e ripristino della potenza per morosità.

10.7 Il Cliente, avrà diritto ad un indennizzo automatico che, in base alla normativa ad oggi vigente, è di importo pari a:

- (a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;
- (b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; iii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura;

Nei suddetti casi, al Cliente non sarà addebitato alcun costo per la sospensione e riattivazione della fornitura.

10.8 Il Distributore potrà procedere, anche su segnalazione del Fornitore, all'immediata sospensione della somministrazione in caso di accertato prelievo fraudolento (compresa l'ipotesi di riattivazione non autorizzata a seguito di sospensione per morosità), per cause di pericolo oggettivo, ovvero in caso di rottura dei sigilli del contatore o di manomissione dello stesso, ovvero in caso di accertata non conformità dell'impianto interno del Cliente alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti. In tali casi non sarà dovuto al Cliente alcun preavviso da parte del Fornitore.

10.9 In caso di sospensione della somministrazione, il Cliente è tenuto a pagare il corrispettivo di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura nell'ammontare eventualmente previsto dall'ARERA o definito nel prezzo del Distributore, fermo restando l'obbligo di pagare le fatture non pagate o pagate parzialmente e gli importi previsti all'articolo 10.1. Sarà inoltre posto a carico del Cliente ogni eventuale corrispettivo che il Distributore e/o ogni altro organismo competente dovesse esigere dal Fornitore a causa della sospensione e/o risoluzione anticipata del Contratto.

10.10 Nel caso di morosità del Cliente di fornitura di energia elettrica che rientra tra i "Clienti finali non disalimentabili" o di Cliente di fornitura di gas titolare di un "PDR non disalimentabile", il Fornitore potrà risolvere il Contratto, scaduto il termine di messa in mora secondo la normativa di volta in volta applicabile e il Cliente sarà rifornito dai soggetti individuati dall'ARERA.

11. Imposte e tasse

11.1 Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, inerenti alla somministrazione e ai consumi dell'energia elettrica e il gas sono a carico del Cliente e il loro importo sarà conteggiato nelle relative fatture. In particolare, oltre al corrispettivo verranno fatturati al Cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore. Inoltre, saranno fatturati al Cliente le imposte (imposta erariale di consumo e addizionale regionale) ed eventuali ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni introdotti dalle competenti autorità o in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore.

11.2 Nel sito <https://energy.lifegate.it/> sono a disposizione del Cliente informazioni circa i corrispettivi indicati nelle offerte e circa le aliquote delle imposte.

11.3 Il Fornitore svolge la funzione di sostituto d'imposta applicando in fattura le imposte gravanti sull'energia elettrica e il gas ed effettua annualmente le dichiarazioni di consumo agli uffici competenti secondo le disposizioni di legge. Nel caso di regime tributario diverso dall'ordinario, il Cliente è tenuto a certificare la sua posizione con idonea documentazione.

12. Variazioni contrattuali per modifiche normative e variazioni unilaterali di clausole contrattuali

12.1 Quabara disposizioni introdotte da leggi o da provvedimenti dell'ARERA, o altre Pubbliche Autorità impongano modifiche alle condizioni del presente Contratto e dette modifiche siano suscettibili di inserimento automatico, le stesse saranno recepite e applicate con la decorrenza per esse previste dalle leggi o dai provvedimenti che le hanno introdotte.

12.2 Il Fornitore potrà variare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicabili al Contratto quabara sopraggiungano modifiche normative del settore elettrico o del gas, incluse modifiche delle tariffe applicate al mercato di tutela o maggior tutela, delle tariffe di trasporto, stoccaggio, dispacciamento, distribuzione, misura dell'energia elettrica o del gas ovvero rilevanti mutamenti delle condizioni di mercato dell'energia elettrica o del gas anche all'ingrosso che siano parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che siano tali da comportare variazioni delle condizioni economiche in base alle quali il Contratto è stato stipulato, in virtù di quanto previsto dall'articolo 13 dell'Allegato A della

Delibera dell'ARERA 366/2018/R/com ("Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali") e ss.mm.ii.

12.3 In particolare, il Fornitore ne darà apposita comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse (considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Cliente stesso), fermo restando che il Cliente potrà recedere dal Contratto mediante raccomandata A/R o PEC con i termini di preavviso di cui all'art. 2.6. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. La comunicazione conterrà l'intestazione "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni:

- il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta;
- l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
- la decorrenza della variazione proposta;
- le modalità ed i termini per la comunicazione da parte del cliente finale dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri; tali termini non possono essere superiori a quelli stabiliti dall'art. 2.6;
- l'illustrazione chiara e comprensibile che il cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tale caso la richiesta in forma scritta del cliente finale dovrà essere esercitata secondo le modalità e i termini di cui alla precedente lettera (d)

13. Comunicazioni relative al Contratto e reclami

13.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere fatte per iscritto e dovranno riportare sia i dati identificativi del Cliente, sia i dati identificativi dell'utenza. Dette comunicazioni, dovranno essere inoltrate esclusivamente ai seguenti recapiti:

LIFEGATE ENERGY S.r.l. - Società Benefit • Viale Marche, 15 – 20125 Milano (MI) Tel:
02.97070357 • e-mail: assistenza.energy@lifegate.com • PEC: powerlifegate@pec.it

Con le medesime modalità di cui all'art. 13.1, il Cliente potrà inoltrare reclami e ottenere le informazioni necessarie utilizzando eventualmente il modulo predisposto dal Fornitore stesso reperibile presso i suoi uffici e pubblicato sul sito internet <https://energy.lifegate.it/>. Il Fornitore si riserva di indicare in bolletta eventuali ulteriori canali attraverso cui chiedere informazioni e/o presentare reclamo. È fatta salva la possibilità di inviare il reclamo scritto senza utilizzare il modulo fornito dal Fornitore, a condizione che la comunicazione del Cliente contenga almeno: a) nome e cognome del Cliente; b) indirizzo di fornitura; c) POD/PDR (d) indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico; e) servizio cui si riferisce e il reclamo scritto.

13.2 Il Fornitore fornirà risposta motivata al Cliente entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione del reclamo, in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile.

13.3 Il Cliente BT ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Fornitore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, tutte le variazioni inerenti i dati aziendali e societari, inclusi eventuali mutamenti della situazione di controllo del Cliente BT, o i propri punti di prelievo, ai recapiti di cui all'allegato 13.1.

14. Trasporto e distribuzione

14.1 L'energia elettrica e il gas sono somministrati dal Fornitore utilizzando la rete nazionale elettrica di trasmissione e di trasporto del gas e quelle di distribuzione locale secondo le caratteristiche dei punti di riconsegna, con le relative tensioni, la frequenza di 50 Hz, per l'energia elettrica, e i livelli di pressione, per il gas, stabiliti dal Distributore. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica e gas (tensione e frequenza, forma d'onda, pressione, continuità del servizio, ecc.) attingono ai rapporti tra Cliente e Distributore.

14.2 La fornitura è erogata con continuità e può essere temporaneamente interrotta, in tutto o in parte, da parte del Distributore o dal trasportatore nazionale in caso di pericolo, per motivi di sicurezza del sistema, per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione e/o lungo la rete di trasmissione o trasporto nazionale. Dette interruzioni, così come le interruzioni o le limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento a carico del Fornitore stesso né potranno essere invocate quale motivo per la risoluzione del Contratto né potrà essere imposto al Fornitore di provvedere al trasporto della materia prima in qualsiasi modo fino ai punti di riconsegna.

14.3 Il Fornitore non può essere chiamato a rispondere di eventuali danni subiti dal Cliente conseguenti a problemi di natura tecnica concernenti gli impianti di proprietà del Distributore e dallo stesso gestiti, l'impianto interno di proprietà del Cliente ovvero la consegna dell'energia elettrica e del gas quali, a mero titolo esemplificativo i) variazione della tensione o della frequenza, ii) variazione della forma d'onda, iii) interruzione della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica; iv) microinterruzioni, sovraccarichi o buchi di tensione, v) eventuali anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alle reti di distribuzione.

14.4 Quabro, dopo l'attivazione della somministrazione, intervengano provvedimenti di Pubbliche Autorità tali da rendere al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico dal contratto, il Fornitore ne darà immediata comunicazione al Cliente. Se l'impossibilità sopravvenuta è totale, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al comma precedente, il presente Contratto s'intenderà risolto. Se l'impossibilità è parziale, il Fornitore ha la facoltà, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 5, di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, oppure recedere dal Contratto, sempre contestualmente alla comunicazione, con un preavviso di 6 (sei) mesi e secondo le modalità di cui all'art. 2.8. Nel caso in cui il Fornitore non eserciti la facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 2.6.

14.5 Il Fornitore addebiterà al Cliente gli eventuali oneri richiesti dal Distributore per qualsiasi costo relativo alle attività da questi svolte, ad esempio, attivazione o disattivazione della fornitura e gestione anagrafica del Cliente, voltura, subentri ecc. nonché gli importi necessari per l'adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, il Fornitore ha contratto, in esecuzione dei mandati di cui all'art. 16. Il Cliente riconoscerà al Fornitore il pagamento di tutti gli importi di competenza del Distributore determinati per le singole prestazioni, così come previsti dalla normativa applicabile nel caso in cui addebitati al Fornitore dal Distributore.

14.6 Il Fornitore, inoltre, sia con riferimento alla somministrazione di gas che con riferimento alla somministrazione di energia elettrica addebiterà al Cliente per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 30/12/12/Reel sopra citata. Rientrano tra dette richieste, a mero titolo esemplificativo, la modifica delle caratteristiche tecniche del Punto di Prelievo, l'aumento/variazione di potenza, lo spostamento del gruppo misura, la voltura, il subentro, la disattivazione della fornitura a seguito di richiesta del Cliente.

15. Standard qualitativi - indennizzi automatici

15.1 In applicazione delle vigenti previsioni legislative e regolamentari in materia di qualità dei servizi di vendita, il Fornitore è tenuto al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell'esercente la vendita e di seguito specificati:

Tabella 1 - Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas.

Indicatore	Standard specifico
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti:	30 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di fatturazione:	60 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione:	20 giorni solari

Tabella 2 - Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas.

Indicatore	Standard generale
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari:	95%

15.2 In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità di cui alla Tabella 1, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente, in occasione della prima fatturazione utile, a titolo di indennizzo automatico, un indennizzo automatico base pari a 25 (venticinque) euro, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 dell'Allegato A della Delibera ARERA 413/2016/R/com "Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0" e ss.mm.ii. Tale importo è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come di seguito indicato:

- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;

(c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

15.3 In conformità con l'Allegato A, Delibera ARERA 366/2018/R/com "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali" e ss.mm.ii., il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali.

15.4 In caso di emissione della fattura di chiusura oltre ai termini di cui al comma 3.1 della Delibera ARERA 100/2016/R/com "Disposizioni relative alla emissione della fattura di chiusura per cessazione della fornitura di energia elettrica o gas naturale" e ss.mm.ii., il Fornitore è tenuto a riconoscere, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico al cliente. Il valore dell'indennizzo di cui sopra è pari a:

- (a) 4 (quattro) euro nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni successivi al termine entro cui il Fornitore è tenuto ad emettere la fattura;
- (b) l'importo di cui alla precedente lettera (a) maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 (novanta) giorni.

16. Mandato alla connessione (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di energia elettrica)

16.1 Mediante il Contratto, il Cliente, con riferimento al proprio punto di prelievo, conferisce al Fornitore, che accetta, mandato senza rappresentanza affinché lo stesso provveda a stipulare con il Distributore un contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica ("Contratto di Trasporto"), e con Tema S.p.A. un contratto per il dispacciamento dell'energia elettrica ("Contratto di Dispacciamento").

16.2 Il Cliente conferisce altresì al Fornitore mandato con rappresentanza per la sottoscrizione e gestione del contratto di connessione (a mero titolo esemplificativo, modifica caratteristiche tecniche del punto di prelievo, aumento/variazione di potenza, spostamento gruppo misura, ecc.).

16.3 I mandati conferiti dal Cliente al Fornitore sono a titolo gratuito, esclusivi, irrevocabili, e conferiti con facoltà di sub-delega, e cessano alla data di risoluzione, per qualsivoglia causa, del Contratto.

16.4 Il Fornitore dà atto di non essere utente del trasporto e del dispacciamento e, pertanto, il Contratto di Trasporto e il Contratto di Dispacciamento saranno conclusi da soggetti terzi per conto del Cliente.

17. Modalità di prelievo e di utilizzo del gas (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di gas)

17.1 Il gas fornito è composto da gas naturali costituiti essenzialmente da metano. Per motivi di sicurezza, il gas è fornito opportunamente odorizzato.

17.2 La fornitura viene concessa per gli usi dichiarati dal Cliente ai fini della conclusione del Contratto nei limiti della portata richiesta; non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata e, nel caso in cui essi abbiano luogo, il Cliente risponderà di tutti i danni causati.

17.3 La somministrazione del gas può essere richiesta per le categorie d'uso definite nell'Allegato Tabella 1 alla Delibera ARERA Rgas del 16 aprile 2019, n. 148/2019/R/igas (pubblicata sul sito internet www.arena.it in data 19 aprile 2019, "Nuove disposizioni in materia di predisposizione dei bilanci provvisori e pubblicazione del nuovo Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale - TISG") e ss.mm.ii..

17.4 Ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il Cliente potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione scritta del Fornitore e, ove necessario, previa integrazione del Contratto.

17.5 Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata e questo comporti una diversa applicazione di tariffe e/o imposte, dirette o indirette, il Fornitore si riserva il diritto di rifatturare i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari e/o fiscali a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata.

18. Responsabilità relative all'impianto

18.1 Per gli impianti già allacciati al momento della conclusione del Contratto, il Cliente dichiara che il/i punto/i di prelievo/riconsegna indicato/i nell'Adesione sono adeguatamente collegati alla rete di distribuzione locale e le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai propri fabbisogni. Qualora, invece, si rendesse necessario provvedere all'allacciamento del punto di prelievo/riconsegna ovvero all'adeguamento di tali opere, il Cliente, per tramite del Fornitore, si impegna a prendere i necessari accordi con l'impresa esercente il servizio di distribuzione alla cui rete locale è connesso il proprio impianto.

18.2 Il Cliente dichiara che l'impianto interno, in tutte le sue componenti (punto di prelievo/riconsegna, complessi di misura ecc.), è conforme alle norme tecniche ed alle disposizioni di sicurezza vigenti e si impegna ad utilizzare il gas e l'energia elettrica nel rispetto delle migliori regole di prudenza e sicurezza, mantenendo integri i propri impianti e le apparecchiature di consegna e misura del Distributore nonché a porre in essere quanto necessario ed opportuno al fine di garantire la sicurezza del sistema di distribuzione e l'erogazione dei servizi di rete da parte del Distributore.

18.3 Ogni eventuale mutamento del punto di prelievo che il Cliente intenda introdurre nel corso dell'esecuzione del Contratto deve essere preventivamente concordato con il Fornitore ed è comunque subordinato all'accettazione del Distributore locale.

18.4 Con riferimento alla somministrazione di gas, l'attivazione della fornitura dovrà essere effettuata dal Distributore previa verifica da parte di quest'ultimo del certificato di conformità dell'impianto, come previsto dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata in G.U. n. 59 del 12 marzo 1990, "Norme per la sicurezza degli impianti") e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dalle norme UNI-CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (pubblicata in G.U. n. 320 del 20 dicembre 1971, "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile") e ss.mm.ii. e alla Legge 5 marzo 1990, n. 46, come richiamata, e di osservare tutte le norme e/o leggi e regolamenti interni nell'utilizzo del gas. Il Cliente dichiara inoltre di osservare le disposizioni previste dalla Delibera ARERA 40/04 "Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas" e ss.mm.ii.

18.5 Il Fornitore si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore, non assume alcuna responsabilità in relazione all'impianto e alle attività di competenza del Distributore e/o del Cliente.

18.6 Con riferimento alla somministrazione di gas, in ottemperanza alle disposizioni della Delibera ARERA 223/2016/R/igas "Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas, per il quadriennio 1 gennaio 2017 e 31 dicembre 2020" e ss.mm.ii., il Comitato Italiano Gas (CIG) ha stipulato a garanzia di tutti i clienti finali civili del gas, un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, contro gli incendi, gli infortuni e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione o una rete di trasporto a valle del punto di consegna del gas. In caso di incendio e/o scoppio da gas a valle del contatore, il Cliente può usufruire della copertura assicurativa; i moduli di denuncia da compilare in caso di sinistro sono presenti in versione scaricabile e stampabile sul sito internet del Fornitore <https://energy.lifegate.it/> e in quello del contraente www.cig.it; detti moduli dovranno essere inviati secondo le modalità specificate all'indirizzo riportato nei moduli stessi. Per le informazioni relative alla copertura assicurativa ed alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro è attivo il Numero Verde 800 166 654 dello Sportello del Consumatore di Energia. Informazioni in merito ai sinistri aperti sono rinvenibili presso il Comitato Italiano Gas (CIG) numero verde: 800.929.286, fax: 02.52037621, mail: assigas@cig.it, sito internet: www.cig.it.

19. Accertamento dei consumi e garanzie per la verifica della correttezza della misurazione dei consumi di gas e di energia elettrica

19.1 La rilevazione dei consumi avverrà mediante lettura periodica del contatore ovvero tramite telelettura a distanza da parte del Distributore quale soggetto responsabile dell'attività di lettura, secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente ovvero mediante autolettura.

19.2 Il Cliente ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale incaricato dal Distributore l'accesso ai contatori per la rilevazione dei consumi. In caso di assenza del Cliente, durante il giro di lettura, il persona le incaricato dal Distributore lascerà all'utenza del Cliente stesso un'apposita comunicazione ai sensi della normativa vigente. Il Fornitore, comunque, mette a disposizione del Cliente una o più modalità di autolettura dei consumi, dandone specifica indicazione in fattura. L'autolettura, se comunicata secondo le istruzioni riportate in fattura, sarà valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato e in caso di discordanza con i dati del Distributore, prevarranno questi ultimi. Nel caso di non validità dell'autolettura, il Cliente sarà informato dal Fornitore.

19.3 Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei contatori in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore determinerà induttivamente i consumi da fatturare.

19.4 Per la suddetta determinazione induttiva dei consumi (i) con riferimento al gas, per tutti gli usi, il Fornitore determinerà i consumi stessi sulla base del consumo storico dell'utenza e del profilo di prelievo; in tutti i casi di assenza di dati circa il consumo storico, il Fornitore determinerà i consumi stessi sulla base del consumo medio per la tipologia di utenza e per la zona climatica; (ii) con riferimento all'energia elettrica sarà applicato il c.d. metodo pro di rete, ossia considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero di un dato periodo; in tutti i casi di assenza di dati circa il consumo storico, il Fornitore determinerà la stima dei consumi stessi tenuto conto del consumo di utenze analoghe, avendo anche riguardo alla potenza installata (kW).

19.5 Il Cliente può richiedere la verifica della correttezza della misurazione dei consumi mediante un sopralluogo volto a verificare l'esattezza della lettura registrata oppure la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento. Quabro il Cliente decida di far effettuare tali verifiche, dovrà presentarle apposita richiesta al Fornitore che provvederà ad

inoltarla al Distributore. Il Fornitore provvederà ad indicare al Cliente il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora la lettura registrata risulti esatta ovvero il misuratore risulti regolarmente funzionante, a seconda dei casi.

19.6 Nel caso in cui venga accertato il mancato o l'irregolare funzionamento del contatore oltre ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi e il Fornitore in conseguenza comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica richiesta, provvedendo agli eventuali e conseguenti addebiti o accrediti.

19.7 Il Fornitore addebiterà al Cliente eventuali importi addebitatigli dal Distributore, per la quota di competenza, ai fini della ricostruzione dei consumi.

20. Legge applicabile e Foro Territoriale competente

20.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

20.2 In relazione ai Clienti Domestici, nel caso di Contratto concluso fuori dai locali commerciali e a distanza troveranno applicazione le relative previsioni di cui al Capo I del Titolo III della Parte III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante "Codice del Consumo", (pubblicato in G.U. n. 235 dell'8 ottobre 2005, S.O. n. 162) e s.m.i.

20.3 Per i Clienti BT, fermo restando l'obbligo di esperire gli eventuali tentativi di conciliazione previsti dalla regolamentazione dell'ARERA applicabile, per ogni controversia nascente dal presente Contratto è competente in via esclusiva e inderogabile il foro di Milano.

20.4 Fermo restando l'obbligo di esperire gli eventuali tentativi di conciliazione previsti dalla regolamentazione dell'ARERA applicabile, per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente Domestico in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Cliente Domestico se ubicati nel territorio italiano.

20.5 Il Cliente quale condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale, è tenuto ad esperire preliminarmente il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato B della Delibera ARERA 413/2016/R/om del 21 luglio 2016 *"Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0"*. Il Cliente che intende attivare la procedura può presentare (via web, posta o fax) la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dell'ARERA direttamente o mediante un delegato, solo dopo aver inviato un reclamo al Fornitore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 (quaranta) giorni dall'inizio del predetto. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo. Il Fornitore si impegna a partecipare a tale tentativo obbligatorio di conciliazione esperito dal Cliente. L'elenco degli organismi ADR ed ulteriori dettagli sono presenti sul sito <https://energy.lifegate.it/>.

21. Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03, D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)

21.1 LifeGate Energy S.r.l. - Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di titolare del trattamento, informa il Cliente che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati 679/2016 (di seguito GDPR) e del D.lgs. 196/03, D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dal Cliente in relazione al prodotto e servizio erogato saranno trattati in conformità all'anzidetta normativa, improntandosi ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità di interessi e trasparenza nonché alla tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, con le modalità e per i termini di seguito meglio descritti e per le finalità indicate al punto 21.3. I dati potranno essere (i) forniti volontariamente dal Cliente per la conclusione del contratto, al momento della registrazione sui siti internet del Fornitore o attraverso il contatto con i dipendenti, gli agenti, i rappresentanti, i commerciali, gli operatori telefonici del Fornitore a tal fine preposti, nonché (ii) raccolti e trattati dal Fornitore per dare corso al contratto e alle obbligazioni ad esso relative. La presente informativa si applica a Clienti Domestici e ai Clienti BT, nonché a clienti potenziali in fase di contrattazione o di manifestazione di interesse ai prodotti e/o servizi del Fornitore, di seguito indicati come "interessati" al trattamento dei dati personali.

21.2 Tipologia dei dati - I dati oggetto di trattamento sono: (i) dati che permettono l'identificazione diretta (quali a titolo meramente esemplificativo: dati anagrafici, dati di contratto, dati contrattuali e di consumo); (ii) dati particolari, in tal caso solo nei casi e con le modalità previste dalla legge.

21.3 Finalità e modalità del trattamento dei dati - I dati personali del Cliente saranno trattati esclusivamente per le finalità di seguito indicate. (A) finalità strettamente connesse, strumentali e necessarie all'adempimento delle obbligazioni inerenti ai rapporti con il Fornitore o altre attività assimilabili, quali: 1) attività pre e post contrattuali-preliminari alla conclusione del Contratto; 2) attivazione/disattivazione/allacciamento dei siti di fornitura e attività connesse alla eventuale assistenza tecnica; 3) vendita, consegna, installazione/disinstallazione e gestione dei prodotti e tutte le attività a ciò inerenti e conseguenti ivi inclusi i trattamenti necessari all'esecuzione di eventuali attività pre e post vendita; 4) attività correlate alla garanzia sui prodotti medesimi 5) gestione di eventuali variazioni contrattuali; 6) gestione delle variazioni relative alle anagrafiche; 7) gestione degli incassi 8) gestione letture/misure dei consumi; 9) fatturazione e attività connesse; 10) gestione di eventuali richieste di informazioni, interventi, assistenza, reclami, contenziosi; 11) tutela ed eventuale recupero del credito, ivi incluse verifiche sulla solvibilità del Cliente. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio ed implicito nella conclusione del contratto/attività pre-contrattuali ed un eventuale mancato conferimento pregiudica la fornitura dei prodotti/servizi richiesti. L'acquisizione del consenso al trattamento dei Dati Personali non è infatti necessario per tutti i trattamenti connessi e/o indispensabili all'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto di cui l'interessato è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche sue richieste. Il periodo di conservazione dei dati non sarà superiore a 10 anni dalla cessazione del contratto, salvo diversi termini previsti dalla normativa civile e fiscale. (B) finalità promozionali, commerciali e di marketing, quali: 1) invio/comunicazione di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi del Fornitore e/o di altre società controllate/controlanti e/o collegate alla stessa, nonché di società terze; 2) vendita diretta e/o collocamento di prodotti/servizi, agevolazioni e promozioni dello stesso Fornitore e/o di altre società controllate/controlanti e/o collegate al Gruppo della stessa, nonché di società terze, mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate; 3) verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste o altri mezzi di rilevazione. L'accettazione esplicita della presente informativa mediante sottoscrizione cartacea, accettazione informatica (opt-in) effettuata online, adempimento degli obblighi contrattuali e delle altre condizioni previste dall'art. 6 del Regolamento Europeo 679/2016 costituisce base giuridica per il trattamento dei dati personali. Il periodo di conservazione non sarà superiore ai 12 mesi dal termine del rapporto contrattuale.:

- Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate nel D.lgs 196/03, D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
- Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, dal responsabile/dai responsabili e dai soggetti autorizzati (incaricati) con l'osservanza di ogni misura cautelativa tramite supporti cartacei e/o informatici e comunque mediante strumenti idonei a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati attraverso l'adozione di adeguate misure di sicurezza, così come prescritto dalla normativa applicabile. I dati non saranno oggetto di profilazione né oggetto di processi decisionali automatizzati.

- I dati saranno conservati presso il titolare dei dati e presso i responsabili al trattamento dei dati da esso designati. In ogni caso, i dati personali del Cliente saranno conservati e trattati all'interno dei confini dello spazio economico europeo.

21.4 Natura della raccolta dei dati e basi giuridiche del trattamento - Il conferimento dei dati personali del Cliente per le finalità (A) è obbligatorio e implicito nella conclusione del contratto/attività pre-contrattuali e al fine di dare esecuzione al contratto in essere ovvero delle prestazioni richieste ed adempiere agli obblighi da esso derivanti, tra cui gli adempimenti di legge. Il mancato conferimento di tali dati potrebbe comportare l'impossibilità da parte del Fornitore di adempiere agli obblighi contrattuali ovvero alle prestazioni richieste dal soggetto interessato, anche prima della conclusione del contratto ed un eventuale mancato conferimento pregiudica la fornitura dei prodotti/servizi richiesti. Il consenso all'utilizzo dei dati per le finalità (B), di marketing e/o pubblicitarie (invio di e-mail e/o comunicazioni con offerte pubblicitarie), è invece facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudica la conclusione, l'esecuzione del contratto e/o la fornitura dei prodotti/servizi richiesti.

21.5 Tempistiche e termini - Il Titolare, i responsabili e i soggetti autorizzati al trattamento (incaricati) tratteranno i dati personali del Cliente per il tempo necessario ad adempiere le finalità di cui sopra e, comunque, per non più di 10 anni dalla cessazione del rapporto ove previsto o reso necessario dalle normative vigenti.

21.6 Comunicazione e diffusione dei dati - I dati personali del Cliente, ai fini dell'esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati:

- a tutte le persone fisiche e giuridiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati, consulenti informatici, fornitori etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate;
- ai distributori di energia sul territorio;
- ad istituti bancari per la gestione degli incassi dei pagamenti;
- a società di factoring o di recupero crediti;
- ai collaboratori e dipendenti del Fornitore, nonché delle società controllate/controlanti/collegate al medesimo gruppo, in qualità di soggetti autorizzati ed istruiti da parte del Titolare, in ragione della funzione aziendale svolta.

I dati personali dell'Interessato senza la sua autorizzazione specifica non saranno in alcun modo diffusi al di fuori del perimetro aziendale e/o pubblicati sul sito internet dell'azienda.

Il Titolare del trattamento dei dati è LifeGate Energy S.r.l. - Società Benefit (Tel.: +39 0297070357 - e-mail:

energia@lifegate.com) Responsabili del trattamento sono le società appartenenti al medesimo gruppo di LifeGate e i fornitori di servizi nominati tali ai sensi del GDPR da parte del Titolare del trattamento. Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito D.P.O. - Data Protection Officer), qualora nominato dal Titolare del Fornitore su base obbligatoria o volontaria, nonché il nominativo e il numero dei responsabili possono essere soggetti a variazione, pertanto si consiglia di consultare la pagina dedicata del sito internet <https://energy.lifegate.it/informativa-privacy> - ove sono presenti tutte le informazioni aggiornate - oppure contattare i seguenti recapiti: +39 0297070357.

21.6 Diritti dell'interessato - Chiamando il numero telefonico: +39 0297070357 o scrivendo alla e-mail: energia@lifegate.com in ogni momento il Cliente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi del GDPR e della normativa in vigore, che per comodità viene riprodotta.

Il Cliente ha diritto di accedere ai propri dati, in particolare ottenere, in qualsiasi momento, la conferma dell'esistenza e/o del fatto che sia o meno in corso il trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, nonché la loro comunicazione in forma intelligibile.

Il Cliente ha diritto di ottenere l'indicazione:

- del contenuto e dell'origine dei dati personali (con particolare riguardo al caso in cui gli stessi non siano raccolti presso l'interessato);
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e/o del rappresentante designato;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o soggetti autorizzati;
- delle categorie di dati personali di cui si sta effettuando il trattamento;
- del periodo di conservazione dei dati o dei criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- dell'esistenza di processi decisionali automatizzati, con particolare riguardo alla profilazione, e della logica da essi applicata;
- del diritto di ottenere copia dei dati personali oggetto di trattamento;

il Cliente ha, inoltre, il diritto di verificarne l'esattezza e ottenere:

- l'aggiornamento, la rettifica, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni sopra menzionate sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- la portabilità dei dati verso altri soggetti per il quale dovrà farsi richiesta esplicita ai seguenti recapiti Tel.: +39 0297070357 - e-mail: energia@lifegate.com;
- la cancellazione dei dati presso gli archivi del Fornitore ai sensi dell'art.17 pt. 1 lett. da a) sino a f) del Regolamento (cd. diritto all'oblio), mediante comunicazione a Tel.: +39 0297070357 - e-mail: energia@lifegate.com;
- la limitazione del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 18 pt. 1, lett. da a) sino a d) del Regolamento.

Il Cliente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati:

- per motivi legittimi e connessi alla situazione particolare del Cliente, ancorché il trattamento sia pertinente allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che riguardano il Cliente a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

Quora il trattamento dei dati si basi sul consenso del Cliente, quest'ultimo ha il diritto di modificare e/o revocare tale consenso in ogni momento facendone richiesta ai seguenti recapiti Tel.: +39 0297070357 - e-mail: energia@lifegate.com. Il Cliente, inoltre, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo. L'esercizio degli anzidetti diritti può essere esercitato con richiesta rivolta al titolare o al responsabile trasmessa via telefono, a mezzo email agli indirizzi sopra indicati o anche mediante lettera raccomandata A/R.

22. Registrazione

Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (pubblicato in G.U. n. 99 del 30 aprile 1986, *"Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"*).